

## Genitori anziani: obblighi dei figli e rapporti tra fratelli

Alimenti legali, mantenimento, soggetti obbligati, misura e contenuto dell'obbligazione alimentare. La guida per rispondere alle domande più frequenti

(Fonte: <https://www.altalex.com/> 29/05/2025)

Nelle famiglie, capita spesso che uno dei figli - solitamente quello che abita più vicino - sia costretto ad occuparsi, in via esclusiva, degli anziani genitori (o di uno solo di essi) perché il fratello, vivendo in un'altra città, se ne disinteressa.

Il figlio che ha sempre assistito il genitore e che ha pagato le cure può chiedere un rimborso all'altro? In caso di decesso dei genitori, il figlio che li ha accuditi e ha effettuato degli esborsi può vantare un credito sulla massa ereditaria?

Come vedremo, l'attività di assistenza prestata a favore dei genitori costituisce una prestazione resa in adempimento di un'[obbligazione naturale](#). Con tale espressione, ci si riferisce alle somme versate spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali. Si tratta di doveri imposti dal principio di solidarietà e il loro inadempimento comporta la disistima sociale. Ebbene, simili prestazioni non sono ripetibili, ossia **non è possibile chiederne la restituzione**. Pertanto, il figlio che ha curato i genitori non può vantare alcun credito sul patrimonio ereditario.

La presente guida è diretta a rispondere agli interrogativi più frequenti in relazione agli obblighi gravanti sui figli per l'assistenza degli ascendenti: si tratta di una disamina di carattere giuridico che prescinde da considerazioni di carattere etico.

### Sommario

- [Premessa: la fattispecie](#)
- [Cosa sono gli “alimenti legali”?](#)
- [Differenza tra mantenimento e alimenti legali](#)
- [La natura del diritto agli alimenti](#)
- [Elenco dei soggetti obbligati](#)
- [Genitori in difficoltà: chi è il primo obbligato?](#)
- [Precisazione sui genitori](#)
- [Tabella riassuntiva sui soggetti obbligati ex art. 433 c.c.](#)
- [I soggetti elencati nel Codice civile](#)
  - [Donatario](#)
    - [Donazioni escluse dall'obbligo di alimenti](#)
  - [Coniuge](#)
  - [Figli, discendenti](#)
  - [Genitori, ascendenti prossimi](#)
  - [Generi e nuore; suocero e suocera](#)

- Fratelli e sorelle
- Convivenza e unione civile: brevi cenni
- I presupposti dell'obbligo di alimenti a carico dei figli
- L'obbligo di alimenti si divide in proporzione alle capacità economiche
- Il genitore dissolto ha diritto agli alimenti?
- Il contenuto dell'obbligazione alimentare: due modalità di esecuzione
- Come si chiedono gli alimenti?
- A quanto ammontano gli alimenti?
- Riduzione e/o cessazione dell'obbligazione alimentare
- Le somme spese per la cura dei genitori
- L'obbligazione naturale e i rapporti tra fratelli
- Aver curato in via esclusiva il genitore comporta dei vantaggi in sede di successione?
- Un figlio che si disinteressa dei genitori è indegno a succedere?
- Abbandono di incapaci e violazione degli obblighi familiari: cenni

### **Premessa: la fattispecie**

Nelle famiglie, capita spesso che uno dei figli si occupi, in via esclusiva, degli anziani genitori (o di uno solo di essi) e che il fratello, vivendo in un'altra città (o per altre ragioni), se ne disinteressi. Il figlio che ha sempre assistito il genitore, che ha pagato le cure e ha investito il proprio tempo nella gestione della casa, può chiedere un rimborso all'altro? Il suo disinteresse assume rilievo nella successione del genitore?

Prima di rispondere ai quesiti, analizziamo in generale l'obbligo di alimenti.

### **Cosa sono gli "alimenti legali"?**

Gli alimenti legali «sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico» (così C. M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia e le successioni*, 2, Milano, Giuffrè, 2005, 479). La legge prevede questo istituto per ragioni di solidarietà, tuttavia, in considerazione del fatto che l'obbligazione alimentare è non solo a carico dei familiari ma, ancor prima di essi, grava sul donatario, la causa dell'obbligazione alimentare può rinvenirsi nel vincolo di gratitudine che lega il donatario al donante (in tal senso, Rossella de Franco, voce *Alimenti legali*, in *Il Diritto, Enciclopedia Giuridica del Sole 24 ore*, a cura di Salvatore Patti, 2007, Vol. 1, 271).

Preme precisare che:

- hanno **natura alimentare** gli obblighi di assistenza morale e materiale della persona come l'obbligo di mantenimento del coniuge e del figlio minore; tali obblighi vanno assolti a prescindere da ogni formalità (fatta salva l'ipotesi di separazione personale);

- invece, gli **alimenti legali** postulano delle condizioni specifiche come lo stato di bisogno inteso come incapacità di far fronte alle principali esigenze della vita e costituiscono un “rimedio assistenziale” (C. M. BIANCA, *cit.*, 480).

### Differenza tra mantenimento e alimenti legali

Nel linguaggio comune, spesso si utilizzano le espressioni “mantenimento” e “alimenti” come se fossero dei sinonimi. Invece, giuridicamente, si tratta di due istituti distinti.

- **L’assegno di mantenimento** ([art. 156 c.c.](#)) viene attribuito da un giudice a seguito di un procedimento di separazione, qualora il coniuge debole non abbia adeguati redditi propri e non gli sia stata addebitata la separazione. Il mantenimento, in questo caso, “assorbe” gli alimenti.
- Gli **alimenti** o **assegno alimentare** ([art. 433 c.c.](#)) vengono corrisposti su ordine del giudice ad un soggetto che si trovi in stato di bisogno (cosiddetto *alimentando*) e sia incapace di provvedere al proprio sostentamento. Ne ha diritto anche il coniuge a cui sia stata **addebitata la separazione**. L’importo dell’assegno non può superare quanto sia necessario per la vita del soggetto bisognoso. Inoltre, il soggetto obbligato a versare gli alimenti può scegliere di accogliere il beneficiario nella propria abitazione, anziché corrispondergli l’assegno.

Di seguito, nella tabella, un’esemplificazione delle differenze

	<b>Alimenti o assegno alimentare ex art. 433 c.c.</b>	<b>Assegno di mantenimento nella separazione personale</b>
<b>Obbligati</b>	Donatario ( <a href="#">art. 437 c.c.</a> ) Coniugi, figli, genitori, ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli (art. 433 c.c.)	Coniugi
<b>Presupposti</b>	Stato di bisogno Incapacità di provvedere al proprio sostentamento	Giudizio di separazione Inadeguatezza dei redditi
<b>Addebito della separazione</b>	Gli alimenti sono dovuti al ricorrere dei presupposti anche in presenza di addebito della separazione (art. 156 c. 3 c.c.)	L’assegno di mantenimento non è dovuto in caso di addebito
<b>Misura</b>	Il necessario per la vita ( <a href="#">art. 438 c. 2 c.c.</a> )	Determinata in relazione: -alle circostanze -ai redditi dell’obbligato

<b>Modalità</b>	Assegno oppure accoglienza presso la propria casa ( <a href="#">art. 443 c. 1 c.c.</a> )	Assegno mensile
<b>Decorrenza</b>	Dal giorno della domanda giudiziale ( <a href="#">art. 445 c.c.</a> )	Dal giorno della domanda

### La natura del diritto agli alimenti

Il diritto agli alimenti rientra tra i **diritti della personalità** perché è diretto a realizzare la tutela dell'essere umano e si fonda sulla solidarietà familiare (C. M. BIANCA, *cit.*).

Si tratta di un diritto:

- indisponibile,
- inalienabile,
- strettamente personale in quanto diretto a soddisfare un interesse immediato della persona,
- incedibile ([art. 447 c. 1 c.c.](#), [art. 1260 c.c.](#))
- non compensabile, ossia l'alimentante non può far valere in compensazione i suoi crediti verso l'alimentando (art. 447 c. 2 c.c.),
- impignorabile (“non si possono pignorare i crediti alimentari tranne che per le cause di alimenti [...]” [art. 545 c. 1 c.p.c.](#)),
- non è possibile esercitare il diritto agli alimenti in via surrogatoria ex [art. 2900 c.c.](#) (così BIANCA, *cit.*, 487 c.c.),
- imprescrittibile in quanto legato alla tutela di un interesse essenziale della persona.

L'obbligo di prestare alimenti ha natura personalissima, la suddetta obbligazione, sia dal lato attivo che da quello passivo, non è trasmissibile *iure hereditatis*, pertanto, la morte dell'alimentando estingue l'obbligazione come pure la morte dell'alimentante ex art. 448 c.c. (Rossella de Franco, voce *Alimenti legali*, in *Il Diritto, Enciclopedia Giuridica del Sole 24 ore*, a cura di Salvatore Patti, 2007, Vol. 1, 278).

### Elenco dei soggetti obbligati

Le parti del rapporto sono:

- *l'alimentante (o obbligato)*, ossia chi è gravato dall'obbligazione alimentare
- *l'alimentando*, ossia chi ha diritto di ricevere gli alimenti legali.

La legge indica un elenco di soggetti gravati dall'obbligo di alimenti in un preciso ordine:

1. il donatario (se esistente)
2. il coniuge,
3. se manca il coniuge, i **figli** anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (ad esempio, i **nipoti**);
4. in assenza dei figli (o dei nipoti), i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

5. in assenza dei genitori, i generi e le nuore
6. in assenza di generi/nuore, il suocero e la suocera;
7. per ultimi, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

Pur non essendo menzionati nell'art. 433 c.c. sono obbligati anche:

1. il convivente (ex art. 1 comma 65 [legge 76/2016](#))
2. la parte di un'unione civile (ex art. 1 c. 19 legge 76/2016 che rinvia al Libro I, Titolo XIII del Codice civile)

### **Genitori in difficoltà: chi è il primo obbligato?**

Nella fattispecie in esame, quindi, qualora gli anziani genitori si trovino in stato di bisogno, il primo soggetto obbligato è l'eventuale donatario, ma - come vedremo - nei limiti del valore della [donazione](#) tuttora esistente nel suo patrimonio (ex art 438 c.c.).

### **Cosa significa?**

Se, nel corso della vita, la persona che ora si trova in stato di necessità - nella nostra ipotesi, uno dei genitori - ha donato un bene ad altri, il **donatario** (ossia il beneficiario della donazione) è obbligato, per legge, a somministrare gli alimenti. Nell'ipotesi in cui non sia stata effettuata nessuna donazione, il primo soggetto obbligato è il **coniuge** ma, nel frequente caso in cui il genitore sia rimasto vedovo, gli obbligati sono i **figli** (art. 433 c. 1 sub 2) c.c.). La norma chiarisce che sono obbligati anche i figli adottivi e, qualora i figli siano premorti ai genitori ma abbiamo prole, sono obbligati i **nipoti** nei confronti dei nonni. La norma, infatti, menziona i "discendenti" prossimi.

Per quanto riguarda gli altri obbligati, per completezza espositiva, li analizzeremo brevemente nei prossimi paragrafi.

### **Precisazione sui genitori**

La presente guida qualifica spesso i genitori come "anziani" perché, nella prassi, è l'ipotesi più frequente in cui i figli debbano occuparsi di loro. Tuttavia, preme rimarcare che la legge non opera distinzioni in base all'età del soggetto bisognoso (l'alimentando). Infatti, potrebbe capitare che un genitore, ancora giovane, perda il lavoro o subisca un grave infortunio, che gli renda impossibile mantenersi e, quindi, anche in quel caso, egli ha diritto alla prestazione alimentare nei confronti dei soggetti nell'ordine indicato dalla legge, come meglio vedremo nel prosieguo.

### **Tabella riassuntiva sui soggetti obbligati ex art. 433 c.c.**

<b><i>Soggetti obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c.</i></b>
---

Donatario (se esistente)	è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante (art. 437 c.c.) non oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (art. 438 c. 3 c.c.). No all'obbligo in caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• donazione obnuziale</li> <li>• donazione remuneratoria</li> </ul>
Coniuge	Anche in caso di <b>addebito</b> della separazione (art. 156 c. 3 c.c.)
Figli	anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi
Genitori	in loro mancanza, gli ascendenti prossimi gli adottanti
Generi e nuore	in mancanza dei genitori
Suocero e suocera	in assenza di generi e nuore
Fratelli e sorelle	<b>germani</b> (ossia con gli stessi genitori) con precedenza sugli unilaterali <b>unilaterali</b> (con un genitore in comune, ad esempio, i figli con lo stesso padre e madre diversa detti " <i>consanguinei</i> ", mentre i figli con la stessa madre e padre diverso vengono chiamati " <i>uterini</i> ")  L'obbligo di alimenti tra fratelli e sorelle è limitato allo <b>stretto necessario</b> (art. 439 c. 1 c.c.)

### I soggetti elencati nel Codice civile

#### Donatario

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante ([art. 437 c.c.](#)). La *ratio* è da ricercarsi nel fatto che il soggetto ha ricevuto un beneficio e, quindi, la ragione della previsione normativa deriva dalla gratitudine che il donatario deve al donante, il quale ha diritto di ricevere aiuto trovandosi in condizioni di bisogno. In merito alla misura degli alimenti, la legge prevede che il donatario non sia tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio ([art. 438 c. 3 c.c.](#)). Qualora il donatario rifiuti indebitamente gli alimenti al donante, quest'ultimo potrà chiedere la **revocazione della donazione per ingratitudine** ([art. 801 c.c.](#))

#### Donazioni escluse dall'obbligo di alimenti

La regola codificata nell'art. 437 c.c. **non si applica** in caso di:

- donazione obnuziale (ossia fatta in occasione di matrimonio)
- donazione remuneratoria.

Per completezza espositiva si ricorda che la donazione **obnuziale** ([art. 785 c. 1 c.c.](#)) riguarda un determinato futuro matrimonio. Può essere fatta dagli sposi tra loro, o da altri, e può avvenire a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi. Tale forma di donazione non necessita di accettazione ma non produce effetto finché non segua il matrimonio, non è revocabile, non obbliga il donatario agli alimenti. Nell'atto di donazione deve essere espressamente indicata la finalità dell'attribuzione patrimoniale, che avviene in occasione del matrimonio.

La donazione **rimuneratoria** ([art. 770 c. 1 c.c.](#)) viene fatta dal donante per riconoscenza, come ringraziamento per i meriti del donatario o come speciale remunerazione. Facciamo un esempio. Un senzatetto salva la vita ad un ricco imprenditore che, senza il suo intervento, sarebbe morto. L'uomo decide di mostrare la propria gratitudine donando una casa al senza dimora. In cosa si differenzia dalla donazione tipica? Tale donazione è irrevocabile ([art. 805 c.c.](#)), non fa gravare sul donatario l'obbligo di versare gli alimenti in caso di bisogno del donante (art. 437 c.c.) e impone al donante di prestare la garanzia per evizione sino all'ammontare della prestazione ricevuta ([art. 797 n. 3 c.c.](#)).

---

## **Coniuge**

Sui coniugi grava l'obbligo di assistenza morale e materiale ([art. 143 c.c.](#)). In caso di separazione, il coniuge può essere gravato dall'obbligo di alimenti a favore dell'altro coniuge allorché non sia onerato dal pagamento dell'assegno di mantenimento. Il coniuge a cui sia addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento ma, qualora si trovi in stato di bisogno, conserva il diritto agli alimenti a carico dell'altro coniuge (art. 156 c. 3 c.c.).

Con il [divorzio](#) il rapporto di coniugio cessa, pertanto, le parti non sono più "coniugi". La legge prevede che, "a colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche" (art. 9-*bis* [legge 898/1970](#)). Al di fuori di quanto previsto dalla succitata disposizione, in caso di divorzio non è previsto un obbligo alimentare (AA. VV., *Codice delle Famiglie*, a cura di F. Di Marzio, Milano, Giuffrè, 2024, 1861).

## **Figli, discendenti**

Sono tenuti al pagamento degli alimenti i figli anche adottivi. È proprio il caso di cui ci occupiamo nella presente trattazione. Infatti, se il genitore è rimasto solo e versa in stato di bisogno, i figli, in

base all'ordine stabilito dall'art. 433 c.c., risultano i primi obbligati (se non vi sono donatari e se il coniuge è deceduto o versa anch'egli in stato di bisogno). La norma menziona anche i discendenti, ad esempio i nipoti, che intervengono solo in mancanza dei figli.

### **Genitori, ascendenti prossimi**

In mancanza di figli, intervengono i genitori e, in loro mancanza, sono tenuti a contribuire gli ascendenti prossimi.

### **Generi e nuore, suocero e suocera**

In assenza di coniuge, figli o discendenti, genitori o ascendenti, l'obbligo alimentare ricade sui generi e sulle nuore. Si tratta di affini, in quanto non legati da un rapporto di parentela. Si ricorda che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 c.c.), mentre l'affinità è il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78 c.c.). L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano ([art. 434 c.c.](#)):

- quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
- quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

### **Fratelli e sorelle**

Anche i fratelli e sorelle del soggetto che si trovi in stato di bisogno sono gravati dall'obbligo di alimenti. I fratelli e le sorelle possono essere:

- germani, quando hanno gli stessi genitori,
- unilaterali, quando hanno un solo genitore in comune (ad esempio, figli con lo stesso padre e madre diversa detti "consanguinei", mentre i figli con la stessa madre e padre diverso vengono chiamati "uterini").

La legge prevede la precedenza dei germani sugli unilaterali nell'ordine stabilito dall'art. 433 c.c. La *ratio* è da ricercarsi nel fatto che tra i germani si presume sussistente un vincolo più pregnante sotto il profilo relazionale. I fratelli e le sorelle sono tenuti al pagamento degli alimenti nella misura dello stretto necessario ([art. 439 c. 1 c.c.](#)).

### **Convivenza e unione civile: brevi cenni**

La legge (art. 1 comma 36 della [legge 76/2016](#)) definisce i **conviventi** di fatto come due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. La convivenza è formalizzata con una dichiarazione anagrafica (art. 1 comma 37 legge cit.). In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del

convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 1 comma 65 legge 76/2016). Tale obbligo rappresenta la conseguenza dell'obbligo di assistenza morale e materiale che scaturisce dal rapporto (art. 1 comma 36 legge cit.). In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'[articolo 438 c. 2 c.c.](#) Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati, l'obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle (ex art. 433 c.c.).

Secondo la legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono **un'unione civile** mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni (art. 1 comma 2 legge 76/2016). Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni (art. 1 comma 11 legge cit.). La legge dispone che all'unione di persone dello stesso sesso sono applicabili le disposizioni contenute nel Libro I, Titolo XIII del Codice civile, ossia le norme in materia di alimenti (art. 1 comma 19 legge 76/2016).

### **I presupposti dell'obbligo di alimenti a carico dei figli**

Qualora gli anziani genitori versino in stato di bisogno, poiché, ad esempio, la pensione non è sufficiente per pagare tutte le spese o perché malati, **grava sui figli l'obbligo di alimenti** (art. 433 c.c.). I presupposti per l'obbligazione alimentare, ossia le condizioni in presenza delle quali il genitore ha diritto agli alimenti sono:

- la situazione di bisogno dell'alimentando (l'anziano genitore)
- la disponibilità economica dell'alimentante (il figlio o i figli).

### **In cosa consiste la situazione di bisogno?**

Si tratta dell'incapacità della persona (nel caso in esame, il genitore) di provvedere alle fondamentali esigenze della propria vita. In buona sostanza, il soggetto non è in grado di sopportare le spese come il vitto, l'alloggio, il vestiario e i medicinali. In particolare, secondo la giurisprudenza:

- «*lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie*» ([Cass. 25248/2013](#))

## **L'obbligo di alimenti si divide in proporzione alle capacità economiche**

Qualora vi siano più persone nello stesso grado, ad esempio, vi siano tre figli, l'obbligazione alimentare si divide tra loro in proporzione alle condizioni economiche ([art. 441 c. 1 c.c.](#)). La divisione dell'obbligazione fa sì che ogni figlio sia obbligato per la propria parte **senza vincolo di solidarietà** (così C. M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia e le successioni*, 2, Milano, Giuffrè, 2005, 483).

### **Cosa significa?**

Le obbligazioni solidali passive sono quelle obbligazioni in cui più debitori sono obbligati tutti per la stessa prestazione e ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità; inoltre, l'adempimento di uno libera tutti gli altri. La funzione della solidarietà passiva è la garanzia del creditore, in quanto il vincolo solidale rende più sicura la realizzazione del diritto di quest'ultimo (C. M. BIANCA, *Diritto Civile. L'obbligazione*, 4, Milano, Giuffrè, 1993, 695).

Nel caso di specie, **l'obbligazione non è solidale** e, quindi, ciascun obbligato - ciascun figlio, per quanto qui di interesse - risponde solo per la propria "quota".

Infine, nell'ipotesi in cui il figlio sia l'obbligato di grado più vicino e possa assolvere solo in parte l'obbligazione alimentare, sono tenuti alla parte residua gli obbligati di grado ulteriore (art. 441 c. 2 c.c.). La ripartizione del carico alimentare viene effettuata dal giudice secondo un criterio equitativo.

### **Il genitore dissolto ha diritto agli alimenti?**

Se il genitore ha perso tutti i propri averi giocando d'azzardo o sperperando il proprio patrimonio, i figli restano comunque gravati dall'obbligazione alimentare?

Ebbene, è irrilevante che lo stato di bisogno sia imputabile al genitore che, ad esempio, abbia dilapidato il proprio patrimonio senza pensare al futuro, ciò che rileva è la condizione obiettiva di bisogno (così AA. VV., *Codice delle Famiglie*, a cura di F. Di Marzio, Milano, Giuffrè, 2024, 1860). La legge attribuisce rilievo alla vista dissoluta dell'alimentando solo ai fini della possibile riduzione dell'assegno ex [art. 440 c. 1 c.c.](#) (Così BIANCA, *Diritto civile. La famiglia, le successioni, cit.*, 484, nota 22).

Invece, assume rilievo il fatto che lo stato di bisogno sia determinato dalla volontaria mancanza di un reddito di lavoro. In buona sostanza, se il genitore è sano ed abile e può lavorare ma rifiuta di farlo, non può pretendere di farsi mantenere dai figli.

### **Il contenuto dell'obbligazione alimentare: due modalità di esecuzione**

La misura degli alimenti è proporzionata:

- al bisogno di chi li domanda
- e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

Come abbiamo visto, per bisogni dell'alimentando s'intendono il vitto, l'alloggio, il vestiario, le cure mediche ([Cass. 25248/2013](#)).

Nel concorso di più obbligati, chi si trova nello stesso grado (ad esempio, più figli) divide con gli altri la prestazione da effettuare. In altre parole, se il genitore ha più di un figlio, tutti sono obbligati a concorrere alla prestazione in base alle proprie capacità ([art. 441 c. 1 c.c.](#)). La "ripartizione" avviene in base alle rispettive capacità economiche degli obbligati. Se il figlio non intende versare alcuna somma, può ospitare in casa propria il genitore, in tal modo adempiendo in natura all'obbligo di legge ([art. 443 c. 1 c.c.](#)).

Riassumendo, si può adempiere all'obbligazione alimentare:

- versando somme periodiche,
- oppure, **in natura**, offrendo vitto e alloggio all'alimentando.

Solitamente, la scelta spetta all'obbligato ma l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione (art. 443 c. 2 c.c.).

Se, dopo assegnati gli alimenti, emerge che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, il giudice libera l'obbligato di grado posteriore solo dopo aver imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti ([art. 440 c. 2 c.c.](#))

Per quanto riguarda l'**obbligato**, è necessario valutare non solo i suoi redditi ma anche le sue sostanze.

Per quanto riguarda l'**alimentando**, occorre che egli si trovi in stato di bisogno e nell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento.

Infine, in caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può, altresì, porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri (art. 443 c. 3 c.c.).

### **Come si chiedono gli alimenti?**

La richiesta di alimenti da parte del soggetto bisognoso postula un'azione giudiziale; il richiedente deve provare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge:

- lo stato di bisogno
- l'incapacità di provvedere al proprio sostentamento.

La richiesta deve essere rivolta all'autorità giudiziaria con domanda diretta nei confronti dei soggetti obbligati nell'ordine indicato dall'art. 433 c.c. Gli alimenti sono dovuti dal momento della domanda giudiziale o dalla costituzione in mora dell'obbligato quando questa sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale ([art. 445 c.c.](#)).

### **A quanto ammontano gli alimenti?**

Per espressa previsione ([art. 438 c.c.](#)) gli alimenti:

- devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli;
- non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario **non è tenuto oltre il valore della donazione** tuttora esistente nel suo patrimonio (art. 438 c. 3 c.c.); tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello **stretto necessario** ([art. 439 c.c.](#)).

### Riduzione e/o cessazione dell'obbligazione alimentare

L'obbligazione alimentare è un'obbligazione di durata ed è subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Se, dopo l'assegnazione degli alimenti, mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede a disporre la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze ([art. 440 c. 1 c.c.](#)). La sentenza che dispone la corresponsione degli alimenti è assunta *rebus sic stantibus* e, quindi, può essere "modificata" nel caso in cui mutino le condizioni. Al fine di ottenere un nuovo provvedimento è necessario che intervengano dei mutamenti sopravvenuti. Ad esempio, un motivo di riduzione degli alimenti è la **condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato** (art. 440 c. 1 ultimo alinea).

### Le somme spese per la cura dei genitori

Torniamo ora alla domanda iniziale: il figlio che aiuta economicamente il genitore può chiedere il rimborso al fratello?

Il figlio che cura gli anziani genitori adempie ad un' **obbligazione naturale** ([art. 2034 c.c.](#)). Con tale espressione, ci si riferisce alle somme versate spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali. Si tratta di doveri imposti dal principio di solidarietà e il loro inadempimento comporta la disistima sociale. Ebbene, simili prestazioni non sono ripetibili, ossia **non è possibile chiederne la restituzione**.

Allora, cosa può fare il figlio che, ad esempio, accoglie il genitore nella propria abitazione e se ne prende cura, per farsi aiutare dai fratelli?

Come abbiamo visto, tenere in casa il soggetto bisognoso rappresenta un modo in cui adempiere all'obbligazione alimentare, pertanto, il genitore, in qualità di legittimato attivo, può chiedere agli altri figli di versare gli alimenti, come prescritto dal Codice civile e, in caso di loro rifiuto, rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere una condanna in tal senso.

### L'obbligazione naturale e i rapporti tra fratelli

L'obbligazione naturale ([art. 2034 c.c.](#)) «è un dovere morale o sociale giuridicamente non vincolante. Essa non è sanzionata in diritto ma il suo spontaneo adempimento non ammette ripetizione della prestazione eseguita» (definizione tratta da C. M. BIANCA, *Diritto Civile*).

L'obbligazione, 4, Milano, Giuffrè, 1993, 776). In buona sostanza, un soggetto adempie all'obbligazione in quanto ritiene tale atto come moralmente necessario, in quanto un eventuale inadempimento comporta la disistima sociale. Inoltre, l'atto di chi avendone i mezzi aiuta un soggetto che si trovi in stato di bisogno è considerato come un atto necessario sotto il profilo della solidarietà sociale. In particolare, «l'adempimento dell'obbligazione naturale è un atto a titolo gratuito ma la doverosità morale o sociale dell'atto vale a distinguerlo rispetto agli atti di liberalità e in particolare rispetto alla donazione» (così C. M. BIANCA, cit., 780).

L'obbligazione naturale postula i seguenti presupposti:

- la spontaneità, ossia la prestazione deve essere compiuta senza coazione,
- la capacità del soggetto che esegue la prestazione
- la proporzionalità tra la prestazione svolta e i mezzi di cui dispone l'adempiente, perché non può considerarsi doveroso ciò che va oltre le capacità di chi esegue la prestazione.

L'effetto prodotto dall'obbligazione naturale è la *soluti retentio*, vale a dire il soggetto che riceve la prestazione (*accipiens*) **non deve restituirla**. Un esempio tipico di obbligazione naturale è il pagamento del debito prescritto ([art. 2940 c.c.](#)).

In questo caso, il soggetto che ha ricevuto la prestazione è il genitore (*accipiens*) e la richiesta di rimborso da un fratello verso l'altro avviene, solitamente, dopo il decesso del genitore. In buona sostanza, il figlio che ha accudito il genitore ritenendo di aver maturato un credito nei confronti dello stesso agisce per ottenerne la ripetizione. Ma, come abbiamo visto, trattandosi di un'obbligazione naturale non è ripetibile.

In altre parole, il figlio che abbia sopportato delle spese a favore dei genitori non vanta un credito nei loro confronti e, dopo il decesso, non può vantare alcun credito neppure sul patrimonio ereditario. Infatti, averli accuditi e aver sopportato le relative spese rientra in un obbligo di carattere morale, *ut supra* ricordato. La Suprema Corte, pur non pronunciandosi direttamente su questo aspetto, si è occupata di un caso simile ([Cass. 35738/2023](#)) ove un fratello ha convenuto in giudizio la sorella perché la madre l'aveva istituita erede universale, ledendo così la sua quota di legittima. La sorella si difendeva sostenendo di aver assistito il genitore, sopportando le relative spese e chiedendo il rimborso di una somma a compensazione. Tuttavia, è stato **escluso** che la donna potesse vantare **il diritto al rimborso per l'attività di assistenza prestata a favore della madre**, trattandosi di prestazioni rese in adempimento di un'obbligazione naturale.

**Aver curato in via esclusiva il genitore comporta dei vantaggi in sede di successione?**

Molto spesso, il figlio che ha accudito il genitore pensa di aver diritto ad una quota maggiore dell'asse ereditario. Anche in questo caso, la risposta è negativa. Infatti, la circostanza che uno dei figli si sia occupato in via esclusiva del genitore anziano o malato, **non incide sulle quote del patrimonio ereditario**.

## Un figlio che si disinteressa dei genitori è indegno a succedere?

La morale e il diritto non sempre vanno di pari passo. Infatti, anche se eticamente è biasimevole la condotta noncurante di un figlio, non è possibile considerarlo giuridicamente come indegno a succedere. Per legge si considera escluso dalla successione come indegno chi sia colpevole di offese gravi alla persona o alla libertà testamentaria dell'ereditando (così C. M. BIANCA, *Diritto Civile. La famiglia. Le successioni*, 2, Milano, Giuffrè, 2005, 550). L'istituto dell'[indegnità \(art. 463 c.c.\)](#) riguarda casi tassativi come, ad esempio, l'ipotesi in cui un figlio attenti alla vita del genitore oppure abbia nascosto, alterato, distrutto il testamento dell'ereditando. Solo in tale evenienza egli può essere escluso dall'asse ereditario, perché l'indegnità rappresenta una causa di esclusione dalla successione. In particolare, si tratta di una **sanzione civile** che trae fondamento del disvalore sociale consistente nel fatto che chi abbia compiuto azioni lesive verso l'ereditando possa trarre profitto dalla sua eredità (C. M. BIANCA, *cit.*, 551).

Al di fuori di tali casi limite, tutti i figli succedono ai genitori in base alle quote stabilite per legge in assenza di testamento (successione legittima o *ab intestato*).

Quindi, il genitore che intende "ricompensare" il figlio che si è preso cura di lui può farlo tramite una disposizione testamentaria (ad esempio, un legato). Infatti, oltre alla quota di legittima, che spetta di diritto anche all'altro figlio, il testatore è titolare di una quota disponibile che può lasciare a chi desidera. Ciò che rileva è che non venga lesa la quota di legittima come, invece, accaduto nel caso su menzionato di cui si è occupata la Suprema Corte ([Cass. 25248/2013](#)).

## Abbandono di incapaci e violazione degli obblighi familiari: cenni

Non occuparsi dei propri anziani genitori, in alcuni casi, potrebbe anche integrare una fattispecie di reato. Infatti, la legge punisce chiunque abbandona una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, **per vecchiaia**, o per altra causa, di provvedere a se stessa, della quale abbia la custodia o debba avere cura. La condotta è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Tuttavia, se dal fatto deriva una lesione personale, la pena è della reclusione da uno a sei anni, mentre se ne deriva la morte, la reclusione è da tre a otto anni. Inoltre, le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal **figlio**, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato ([art. 591 c. 4 c.p.](#)). Dalla norma penale emerge un generale dovere in capo ai figli di assistere i genitori.

Il Codice penale sanziona chi **fa mancare i mezzi di sussistenza** agli ascendenti ([art. 570 c. 2 n. 2 c.p.](#)) con il reato di "violazione degli obblighi familiari" punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1032 euro. I mezzi di sussistenza sono quelli indispensabili a soddisfare le necessità essenziali della vita, come il cibo, l'abitazione e i medicinali.